

**246. Comunicato del Ministero degli affari esteri 16 luglio 1987. Entrata in vigore dell'Atto unico europeo, con atto finale, firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e a l'Aja il 28 febbraio 1986.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 16 luglio 1987 n. 164.*

Il 30 dicembre 1986, in base ad autorizzazione disposta con legge 23 dicembre 1986, n. 909, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 30 dicembre 1986, è stato depositato, a Roma, presso il Ministero degli affari esteri, lo strumento di ratifica dell'Atto unico europeo, con atto finale, firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e a l'Aja il 28 febbraio 1986.

In conformità all'art. 33, paragrafo 2, il suddetto Atto è entrato in vigore il 1° luglio 1987 per gli Stati membri della Comunità europea che hanno depositato lo strumento di ratifica nelle date a fianco di essi indicate:

Regno di Danimarca: 13 giugno 1986;  
Regno del Belgio: 25 agosto 1986;  
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord: 19 novembre 1986;  
Granducato di Lussemburgo: 17 dicembre 1986;  
Regno di Spagna: 18 dicembre 1986;  
Regno di Paesi Bassi: 24 dicembre 1986;  
Repubblica federale di Germania: 29 dicembre 1936;  
Repubblica francese: 29 dicembre 1986;  
Repubblica italiana: 30 dicembre 1986;  
Repubblica portoghese: 31 dicembre 1986;  
Repubblica ellenica: 31 dicembre 1986;  
Irlanda: 24 giugno 1987.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica la Repubblica federale di Germania, d'Italia e l'Irlanda hanno formulato le dichiarazioni che si riportano qui di seguito:

*Repubblica federale di Germania*

“La convenzione si applicherà anche al Land Berlino, con effetto dal giorno in cui essa entrerà in vigore per la Repubblica federale di Germania.

La presente dichiarazione non pregiudica i diritti e le responsabilità della Francia, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America nei riguardi di Berlino”.

*Repubblica italiana*

“Il Governo italiano ha sempre ritenuto, e a tale convincimento ha ispirato la propria azione, che la convocazione della Conferenza intergovernativa per la modifica dei trattati di Parigi e di Roma dovesse rappresentare un'occasione storica per il rilancio del processo di integrazione europea sulla base dell'acquis Comunitario, della dichiarazione solenne di Stoccarda sull'Unione europea e delle conclusioni dei rapporti Dooge e Adonnino; ciò in conformità allo spirito e al metodo del progetto di trattato sull'Unione europea votato dal Parlamento europeo.

Da parte italiana sono stati indicati i seguenti obiettivi prioritari dell'azione comune: la creazione di un grande mercato comportante uno “spazio senza frontiere”; l'adozione generalizzata del voto a maggioranza nelle decisioni del Consiglio e lo snellimento delle relative procedure; il rafforzamento del quadro istituzionale avuto riguardo, in particolare, all'attribuzione (così come previsto dal su ricordato rapporto Dooge) di un potere di codecisione al Parlamento europeo; l'ampliamento dei poteri di gestione e di esecuzione della commissione l'estensione delle competenze del trattato di Roma a nuovi campi d'azione.

Tali obiettivi continueranno ad essere perseguiti dal Governo italiano nella convinzione che la loro realizzazione metterà la Comunità europea in grado di corrispondere ai bisogni reali dei nostri popoli. Ci rafforza in questa azione la circostanza che essi sono stati condivisi, oltre che dal Parlamento europeo, da numerosi Stati membri e dalla commissione.

Un esame obiettivo dei risultati della conferenza intergovernativa conduce a constatare che l'Atto unico europeo costituisce una risposta parziale e insoddisfacente all'esigenza di sostanziali progressi nella direzione indicata dal Parlamento europeo e dai rapporti dei comitati Dooge e Adonnino.

Infatti, per quanto riguarda i poteri del Parlamento europeo, l'atto prevede un sistema di doppia lettura che non configura il potere di codecisione auspicato dal Parlamento europeo e dal Parlamento italiano.

Quanto all'impegno di realizzare entro il 31 dicembre del 1992 il mercato interno, osservo 'che tale obiettivo è fortemente condizionato da tutta una serie di eccezioni e deroghe che 'ne attenuano sostanzialmente la portata.

Inoltre, d'introduzione del voto a maggioranza nelle decisioni del Consiglio è stata limitata a pochi articoli del trattato, con eccezioni e possibilità di deroga in settori estremamente importanti.

Infine, così come non hanno avuto luogo gli auspicati progressi significativi del campo dell'Unione economica e monetaria, le competenze comunitarie non sono state estese a settori importantissimi, della vita dell'Europa quali la cultura, la sanità, la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la droga.

L'atto unico europeo non rappresenta, dunque, l'attuazione di quella riforma organica della Comunità europea per la quale il Governo italiano si è adoperato e che era stato auspicato dal Parlamento nazionale, in linea con le 'indicazioni fornite dall'Assemblea di Strasburgo.

Il Governo italiano resta del parere che la conferenza intergovernativa tenutasi a seguito del Consiglio europeo di Milano non ha saputo né voluto sfruttare le opportunità che Le si offrivano di far compiere alla nostra Comunità un effettivo salto di qualità. Esso, quindi, non può esprimere la sua profonda insoddisfazione. Da parte italiana si intende, in occasione del deposito dello strumento di ratifica dell'Atto europeo, ribadire la determinazione ad operare perché le limitate riforme convenute vengano non soltanto applicate nella loro interezza ma, anche e soprattutto, attuate in senso evolutivo. A questo riguardo, facendo proprie le richieste rivolte dal Parlamento europeo ai Governi degli Stati membri, il Governo italiano chiede alla Presidenza di turno del Consiglio di promuovere senza indugio la modifica del regolamento interno del Consiglio stesso al fine di rendere possibile il voto allorché lo richiedano la commissione o tre Stati membri.

Inoltre, il Governo italiano chiede ai Governi dei Paesi comunitari di assumere le iniziative necessarie perché, entro il 1° gennaio 1988 si proceda, da parte di tutte le istituzioni comunitarie ad un esame sull'attuazione e sul funzionamento delle decisioni adottate dalla conferenza intergovernativa per verificarne la validità ed ampliarne la portata, specie per quanto riguarda una maggiore partecipazione del Parlamento europeo al processo legislativo onde consentire alla progettata riforma della Comunità europea di proseguire il suo cammino.

Infine, il Governo italiano fa presente che svolgerà ogni possibile azione volta a sensibilizzare i cittadini, i partiti, i movimenti di opinione sui problemi dell'Unione europea e sulle iniziative idonee a realizzarla ».

*Irlanda*

The Government of Ireland note that the completion of the internal market will have full regard to the terms of Protocol 30, agreed at the time of accession, which recognises that there are certain special problems of concern to Ireland, and that there is a common Community interest in the attainment of the objectives of Ireland's policy of industrialisation and economic development designed to align the standards of living in Ireland with those of the other European nations and to eliminate underemployment while progressively evening out regional differences in levels of development.

The Government of Ireland note that the provision of Title III do not affect Ireland's long established policy of military neutrality and that coordination of position on the political and economic aspects of security does not include the military aspects of security or procurement for military purposes and does not affect Ireland's right to act or refrain from acting in any way which might affect Ireland's international status of military neutrality.

In data 22 giugno 1957, su richiesta del servizio giuridico del Consiglio delle Comunità europee sono stati redatti alcuni processi verbali di rettifica del testo dell'Atto unico europeo redatto nelle lingue ufficiali spagnolo, francese, portoghese, ed italiano.

Per quanto riguarda il testo in lingua italiana (vedi Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 1986) si precisa qui di seguito la modifica apportata:

Sostituire il testo erroneamente riportato nell'art. 6, paragrafo 1, penultima riga " ... gli articoli 100 A, 118 A e 130 E" con il seguente "... gli articoli 100 B, 110 B, 118 A e 130 E".